



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/05/2024 (punto N 12)

Delibera

N 623

del 27/05/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/94. PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE E VOCATE - ANNATA VENATORIA 2024/2025.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefano BACCELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	allegato A
B	Si	allegato B

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
--

Allegati n. 2

A

allegato A

f3395321a13f660b7053f4da6128250c68bb16f607c5427748128ff7abafbe3c

B

allegato B

25ae1dbbb1f1cb106bbfdd3c0734d63786a2fcb7fedc250e958cc5001f05e216

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'art. 28 bis;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita ” Nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);

Considerate le indicazioni contenute nell'allegato 1 della suddetta DGR 1519/2023 circa la suddivisione dei capi in prelievo in relazione alle classi di sesso/età:

- maschi maggiori di 1 anno: 20%
- femmine maggiori di un anno 30%
- maschi minori di 1 anno: 20%
- femmine minori di 1 anno: 30%

condizionando l'approvazione dei piani delle singole UdG al rispetto delle suddette proporzioni e delle entità numeriche minime per ciascuna classe conseguenti;

Considerate le indicazioni contenute nell'allegato 1 della suddetta DGR 1519/2023 circa i tempi di prelievo nelle aree non vocate sotto riassunte:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Considerate le indicazioni contenute nell'allegato 1 della suddetta DGR 1519/2023 circa i tempi di prelievo nelle aree vocate sotto riassunte:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Vista la nota della Regione Toscana ad ISPRA Prot. 0253766 del 3.05.2024 "Stato di attuazione del PRIU in Toscana: risultati annata 2023-24 e prospettive annata 2024-25. Richiesta parere per continuazione del prelievo selettivo sul cinghiale";

Vista il parere favorevole di ISPRA alla attuazione del prelievo selettivo nei tempi e con le modalità proposte dalla suddetta nota della Regione Toscana, giunto con la nota di cui prot. 0290699 del 24.05.2024;

Visto il documento "Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2024 - maggio 2025" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il documento "Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2024 - maggio 2025" di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che i piani di cui agli allegati A e B rappresentano per ogni Unità dei gestione (Distretti, AFV, AAV) il Piano minimo di prelievo;

Ritenuto opportuno specificare che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

Ritenuto opportuno specificare che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

Ritenuto opportuno specificare che per il prelievo selettivo, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni devono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

Ritenuto opportuno specificare che l'attuazione dei piani in funzione del tipo di vocazionalità dell'unità di gestione, avvenga con le modalità previste dall'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l'attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista per ciascuna Unità di Gestione indicata negli allegati al presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti indicazioni per l'attuazione del Piano di Prelievo nelle aree non vocate indicate nell'Allegato A al presente atto per il periodo giugno 2024 - maggio 2025:

- il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);
- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
 - a) i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
 - b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.
- i titolari delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti indicazioni per l'attuazione del Piano di Prelievo nelle aree vocate indicate nell'Allegato B al presente atto per il periodo giugno 2024 - maggio 2025:

- il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC);

- che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023;
- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all'art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
- i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi dell'art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

Considerato opportuno, ai sensi di quanto previsto dal vigente calendario venatorio e da quanto in merito previsto dall'art. 70 del DPGR 36/R/2022, consentire, nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata, la caccia al cinghiale in selezione, in forma singola e in girata nei periodi sopra specificati e consentire inoltre la braccata nei tempi disposti dal Calendario Venatorio per il Comprensorio entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

Considerato che ai sensi di quanto previsto all'art. 74 1° comma del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate poste nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, su piani annuali approvati dalla Giunta regionale;

Ritenuto di stabilire che:

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare il Piano di prelievo per del Cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2024 - maggio 2025 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Piano rappresenta per ogni Unità di gestione in esso inclusa, il piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni previste nella DGR 1519/2023, su una proporzione sessi/classi che deve esser rispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;

2) di stabilire i seguenti tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate:

Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

3) di approvare il Piano di prelievo del Cinghiale nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2024 - maggio 2025 di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Piano rappresenta per ogni Unità di gestione in esso inclusa il piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni previste nella DGR 1519/2023, su una proporzione sessi/classi che deve essere rispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;

4) di stabilire i seguenti tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate:

Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

5) di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo per il cinghiale approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

6) di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

7) di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

8) di stabilire che l'attuazione dei piani, avvenga con le modalità previste all'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l'attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista dagli allegati A e B al presente atto;

9) di stabilire per le aree non vocate di cui all'allegato A, che:

- il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agriturismo Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);

- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;

- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:

 - a) i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;

 - b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.

- i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agriturismo venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;

- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;

10) di stabilire per le aree vocate di cui all'allegato B, che:

- il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agriturismo Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC;

- che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023;

- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate.

In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;

- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all'art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
- i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi dell'art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

11) di stabilire che:

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;

12) di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche ai piani di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI